

“REGOLE DI BUONA PRASSI” PER IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

IN RIFERIMENTO DELLA “DIRETTIVA CANTIERI” D.L.vo 494/96 e D.L.vo 528/99; DPR 222/03; D.L.vo 276/03

Le regole di seguito indicate rappresentano un insieme di attività che se svolte da coordinatore della sicurezza garantiscono una soglia di minima prestazione a cui un buon tecnico aderisce al fine di svolgere l'incarico in oggetto correttamente ed eticamente.

Si tratta di regole volontarie che non sostituiscono in alcun modo i contenuti di legge; semplicemente vi si affiancano.

Presso gli Ordini professionali di Ingegneri e Architetti si formeranno i gruppi dei tecnici che sottoscriveranno le presenti regole e quindi aderiranno volontariamente a rispettare questi contenuti. Poiché gli incarichi tecnici previsti dalla legge sono due, Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione e Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione, anche le “Regole di Buona Prassi” verranno distinte per i due casi.

REGOLE DI BUONA PRASSI DEL COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE:

1. Si consiglia di sottoscrivere un contratto di incarico (sarà consultabile il documento base presso il proprio ordine) possibilmente prima dell'inizio della progettazione. *Testimonia la possibilità temporale di lavorare assieme al progettista e quindi di potere influire sulle scelte progettuali considerando i rischi nella fase preliminare, le soluzioni architettoniche e la scelta delle tecnologie di costruzione, delle attrezzature e dei materiali*
2. Consegnare sempre al committente:
 - fotocopia del proprio attestato di Coordinatore della Sicurezza,
 - dichiarazione relativa al possesso dei requisiti per svolgere l'incarico di Coordinatore della sicurezza;
 - dichiarazione relativa alla sottoscrizione di polizza assicurativa a copertura del ruolo con indicati tutti i dati di riferimento e il massimale concordato.
3. Spiegare al committente cosa significa e comporta la possibilità di nominare un Responsabile dei Lavori.
4. Redigere un PSC così come indicato nella legislazione e veramente finalizzato al progetto;
5. Evidenziare nel P.S.C., anche con documentazione fotografica e anche in coerenza con gli elaborati grafici allegati al progetto, in particolare il contesto ambientale e la verifica di eventuali sottoservizi e/o manufatti interrati valutati a seguito di sopralluogo. È buona prassi verbalizzare gli esiti del sopralluogo ed allegare al piano il verbale.
6. Individuare, prima che inizino i lavori, le prevedibili occasioni in cui effettuare riunioni di coordinamento
7. Predisporre il Fascicolo Tecnico così come indicato nella legislazione e veramente finalizzato al progetto.

8. Formalizzare il passaggio del PSC e del FT dal Coord. di progetto al Coord. di esecuzione con modulo controfirmato.

Di seguito si riporta l'art.4 del d.L.vo 494/96 integrato con il D.L.vo 528/99

ART. 4 Obblighi del coordinatore per la progettazione

1. Durante la progettazione dell'opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il coordinatore per la progettazione:
 - a) redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 12 comma 1;
 - b) predispose un fascicolo contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell'allegato II al documento UE 26/05/93. Il fascicolo non è predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria di cui all'articolo 31, lettera a), della legge 5 agosto 1978, n. 457.
 2. Il fascicolo di cui al comma 1 lettera b), è preso in considerazione all'atto di eventuali lavori successivi sull'opera.
 3. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità e dei lavori pubblici [2], sentita la commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro di cui all'articolo 393 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, come sostituito e modificato dal decreto legislativo n. 626 del 1994, in seguito denominata "commissione prevenzione infortuni", sono definiti i contenuti del fascicolo di cui al comma 1, lettera b).
- [2] Il decreto di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo n. 494 del 1996, è adottato entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

REGOLE DI BUONA PRASSI DEL COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE:

(si considera che sia un tecnico diverso da quello nominato come coordinatore in fase di progettazione; se trattasi dello stesso professionista andare direttamente al punto 4)

1. Si consiglia di sottoscrivere un contratto di incarico (sarà consultabile il documento base presso il proprio ordine) possibilmente prima della denuncia/comunicazione di inizio lavori presso gli uffici comunali, se necessarie, e comunque prima della richiesta di offerta alle imprese. *Testimonia la possibilità temporale di lavorare assieme al progettista e al Direttore dei Lavori quindi di potere influire sulle scelte progettuali e di approntamento dei lavori considerando i rischi nella fase preliminare, le soluzioni architettoniche e la scelta delle tecnologie di costruzione, delle attrezzature e dei materiali.*
2. Consegnare sempre al committente:
 - fotocopia del proprio attestato di Coordinatore della Sicurezza,
 - dichiarazione relativa al possesso dei requisiti per svolgere l'incarico di Coordinatore della sicurezza;
 - dichiarazione relativa alla sottoscrizione di polizza assicurativa a copertura del ruolo con indicati tutti i dati di riferimento e il massimale concordato.
3. Spiegare al committente cosa significa e comporta la possibilità di nominare un Responsabile dei Lavori, se non già fatto in fase di progetto.
4. Spiegare al committente la necessità di compilazione della notifica preliminare e a chi va inviata prima dell'inizio dei lavori. Copia di tale documento dovrà essere presente in cantiere.
5. Verificare l'idoneità dei POS e comunicare per iscritto l'accettazione, la non accettazione o la richiesta di integrazione del documento. Copia del verbale sarà conservato in cantiere e trasmesso anche al committente.
6. Effettuare le opportune visite in cantiere ogni qualvolta si ritiene necessario ma comunque a cadenza preferibilmente non superiore a due settimane;

7. Compilare un rapportino scritto, a seguito di visita in cantiere, da inviare alle ditte interessate e anche al committente; dovrà sempre essere presente una copia in cantiere; tale documento può essere considerato aggiornamento del PSC e deve essere allegato allo stesso.
8. Emettere un verbale scritto, a seguito di ogni riunione della sicurezza, da inviare alle ditte interessate e anche al committente; dovrà sempre essere presente una copia in cantiere; tale documento può essere considerato aggiornamento del PSC e deve essere allegato allo stesso.
9. Relazionare periodicamente al Committente l'attività di cantiere verbalmente o anche a mezzo invio dei rapportino di cui al punto 7. Resta comunque l'obbligo d'informare il Committente in caso di gravi inadempienze e/o situazioni di pericolo imminente.
10. Consegnare il Fascicolo Tecnico a fine lavori al committente facendosi controfirmare una comunicazione di avvenuta consegna.
11. Consegnare all'impresa appaltatrice la "scheda" che dovrà compilare in caso di infortunio e inviare ad AUSL di competenza (la scheda in allegato al presente documento).
12. Compilazione, a fine lavori, di un modulo da predisporre di riepilogo indicante: effettiva durata dei lavori, eventuali infortuni denunciati e loro breve descrizione (se a conoscenza), principali problematiche insorte durante lo svolgersi dei lavori.

Di seguito si riporta l'art.5 del d.L.vo 494/96 integrato con il D.L.vo 528/99

ART. 5 Obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori

1. Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori provvede a:

a) verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 12 e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;

b) verificare l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 12, assicurandone la coerenza con quest'ultimo, e adeguare il piano di sicurezza e coordinamento e il fascicolo di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, nonché verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;

c) organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;

d) verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;

e) segnalare al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 7, 8 e 9, e alle prescrizioni del piano di cui all'articolo 12 e proporre la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione provvede a dare comunicazione dell'inadempienza all'azienda unità sanitaria locale territorialmente competente e alla direzione provinciale del lavoro;

f) sospendere in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

1 bis. Nei casi di cui all'articolo 3, comma 4-bis, il coordinatore per l'esecuzione, oltre a svolgere i compiti di cui al comma 1, redige il piano di sicurezza e di coordinamento e predisponde il fascicolo, di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b).

**MODELLO DA COMPILARSI A CURA DELL'IMPRESA APPALTATRICE IN CASO DI INFORTUNIO
DA INVIARE AD AUSL DISTRETTO DI COMPETENZA – SERVIZIO MEDICINA DEL LAVORO E
CONSEGNARE IN COPIA A:**

- COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE
- AL COMMITTENTE

Cantiere:			Data:	
Infortunio avvenuto il :	Nome del/i lavoratore/i:	Impresa di appartenenza	Gravità dell'infortunio: giorni di prognosi Invalidità	
Descrizione dell'evento:				
Azioni specifiche intraprese da CSE; DL; Committenza:				
Per presa visione:	Committenza	RLS Impresa	Datore di lavoro Impresa	
Documento redatto da (nome Cognome – per l'impresa):				

**MODELLO DI RIEPILOGO CANTIERE DA COMPILARSI A CURA DELL'IMPRESA
APPALTATRICE A FINE LAVORI**

Cantiere:		Data:	
Durata effettiva dei lavori:		Importo effettivo dei lavori:	
Imprese Presenti:	<i>Nome impresa</i>	<i>specializzazione</i>	<i>Presenza in cantiere</i>
Lavoratori autonomi presenti:			
Infortunati avvenuti:	<i>Tipo</i>	<i>Gravità</i>	<i>Conseguenze</i>
Principali problematiche:			
Note:			
Per presa visione Committenza:			
Documento redatto da (nome Cognome – per l'impresa):			

N.B. – in caso di più imprese appaltatrici verranno redatte più schede.